

**ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI FORLÌ****SEZIONE LAVORO****RICORSO CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

Della docente, Sig.ra **MAIORANO ADA**, nata a Capua il 07.01.1965 c.f. MRNDAA65A47B715D residente a Macerata Campania in via Gorizia n. 16 , rappresentato e difeso, ai fini del presente atto, come da procura telematica allegata dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: [studiolegaleavvocatofasano@pec.it](mailto:studiolegaleavvocatofasano@pec.it)), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: [stefaniafasano@pec.it](mailto:stefaniafasano@pec.it)) ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Giacomo Cusmano, n. 28. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: [studiolegaleavvocatofasano@pec.it](mailto:studiolegaleavvocatofasano@pec.it) e [stefaniafasano@pec.it](mailto:stefaniafasano@pec.it) .

**CONTRO**

**IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna Via Alfredo Testoni, 6, 40123 Bologna

**USR EMILIA ROMAGNA E USR CAMPANIA** rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna Via Alfredo Testoni, 6, 40123 Bologna

**FATTO**

**PETITUM:** La ricorrente presta assistenza sistematica e continuativa al marito Baldassare Agostino portatore di Handicap in situazione di gravità ex art 3, comma 3 della L. 104/1992 e, pertanto, chiede anche il riconoscimento della relativa precedenza nelle operazioni di mobilità. È la precedenza n. IV prevista dall'art 13 del CCNI 2019/22: Assistenza al coniuge convivente in qualità di referente unico prevista espressamente per le fasi della mobilità docente. Precedenza, oggi, inspiegabilmente



negatale dal MIUR. Inoltre, la docente avendo partecipato alla mobilità 2020/2021 chiede in applicazione dell'art. 470 comma 1 del T.U. scuola ***che nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima. Per i docenti in mobilità, invero, è stato messo da parte solo il 30% dei posti residui; il MIUR, pertanto, ha illegittimamente eliminato la precedenza che ex lege spettava alla ricorrente.***

### FATTO

**A)** La ricorrente è una docente con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di nomina in ruolo del 30.11.2015 in qualità di docente di scuola primaria assunta ai sensi del piano straordinario ex l. 107/2015 (cfr. **All. 1**). La stesso, in particolare, è titolare presso l'Istituto "Tina Gori" plesso Tempesta di Forlì.

**B)** La ricorrente, atteso il CCNI per la mobilità docenti e la nuova Ordinanza Ministeriale del 23.03.2020 (cfr. **all. 2 Ccni e ordinanza**), ha compilato la nuova domanda di mobilità territoriale per l'anno scolastico 2020/2021 (cfr. **all. 3 domanda di mobilità**). La docente, in particolare, ha indicato quali preferenze quelli rientranti nella provincia di residenza del soggetto disabile e ha indicato il comune per il ricongiungimento. Ha inoltre, provveduto ad inoltrare tutta la documentazione attestante l'assistenza continuativa al coniuge (cfr. **all. 4**).

Tuttavia, in data 29.6.2020, all'esito della mobilità, la docente non veniva soddisfatta nella domanda di trasferimento e non ha ottenuto l'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2020/2021. La docente provvedeva ad inoltrare reclamo all'Ufficio scolastico Regionale per L'Emilia Romagna. La risposta a firma del dirigente, riportava la circostanza che tale precedenza è stata, invero riconosciuta! (**Cfr all. 5**) Questa difesa non comprende come tale precedenza sia stata riconosciuta stante che la docente non ha ottenuto alcun movimento!

Tanto osservato e per quanto qui interessa, è di precipuo rilievo considerare che essendo la docente referente unico del marito disabile sig. **Baldassarre Agostino**, nella domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale 2020/2021, la ricorrente, allegava tutta la documentazione necessaria per far valere la precedenza ex art. 33 della L. 104/1992 essendo referente unica del coniuge convivente,



**titolare di legge 104/1992 ex art. 3 comma 3 (*id est*: in *condicio* di gravità). Il coniuge della ricorrente, nella specie, versa in una condizione di handicap grave permanente come documentato dalla certificazione allegata e ha necessità di continua assistenza per lo svolgimento delle più banali attività quotidiane (cfr. All. 4). Ed invero il CCNI all'art. 13 numero IV riconosce tale precedenza nelle operazioni di mobilità previa indicazione del comune di ricongiungimento e allegazione della documentazione necessaria.**

La ricorrente ha correttamente allegato la documentazione alla domanda di mobilità (cfr. all. 3 )

**Tale precedenza, ove riconosciuta, avrebbe consentito alla ricorrente di essere ricongiunta al familiare disabile grave che risiede in provincia di Caserta. La stessa, inoltre, non ha ottenuto assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2020/2021, e al fine di poter prestare assistenza al marito ha usufruito del congedo straordinario fino al mese di giugno 2020.**

La ricorrente, quindi, ha la necessità di tornare nella città di origine essendo il luogo, si noti bene, in cui può essere prestata assistenza continuativa al congiunto disabile, essendo il *loco* di residenza della ricorrente, posto che gli altri familiari non versano nelle condizioni di poter prestare assistenza al disabile con lei convivente. **(cfr. All. 6 dichiarazioni familiari e all. 7 certificato di stato di famiglia).**

Mette conto rilevare che tale condotta amministrativa è avulsa da qualsiasi logica giuridica. L'esame della precedenza ex art. 33 L. 104/1992, imponeva, a seguito dell'esame della domanda di mobilità presentata dalla deducente, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, **il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato**, circostanza non rispettata nel caso in esame in violazione delle previsioni normative del CCNI

Che il non avere considerato la precedenza spettante per legge alla ricorrente **non consente alla deducente di poter espletare l'assistenza al coniuge disabile grave; ciò in palese violazione dei diritti costituzionalmente garantiti ex art 32, a causa della notevole distanza dalla sede assegnata.**



**Che il mancato trasferimento della ricorrente nella provincia di residenza** è causa di disgregazione e distruzione dell'intero nucleo familiare, con gravissimi evidenti ripercussioni negative nella vita familiare e di relazione.

Per le ragioni di fatto sopra esposte parte ricorrente ha subito una condotta amministrativa illegittima, certamente lesiva della propria dignità professionale, in assoluta carenza motivazionale. La mancata e piena valorizzazione del diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza *ex* L. 104/1992, art. 33, è negazione irrazionale, illogica ed illegittima per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1, PUNTO IV DEL CONTRATTO DI MOBILITÀ, – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 33 DELLA LEGGE 104/1992 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 32 DELLA COSTITUZIONE -**

La ricorrente che partecipa alla mobilità docenti 2020/2021, in fase interprovinciale ha diritto a far valere la precedenza per l'assistenza al coniuge disabile (*id est*: in condizione di gravità *ex* art. 3 comma 3 della L. 104/1992 come da atti allegati – **all. 5**).

E' bene all'uopo rammentare che tale precedenza, secondo norme imperative, consiste nella possibilità riconosciuta al personale scolastico di essere trasferito/assegnato nel comune **ove risulti domiciliato il soggetto disabile**.

Indipendentemente dalla fase di mobilità, infatti, l'art. 601 del D. Lgs. n. 297/94, stabilisce che: *“Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*.

Non solo: tale precedenza rappresenta un diritto della ricorrente, come documentato nella domanda di mobilità ed in particolare dalla certificazione personale dei titoli e



preferenze allegata alla stessa che, l'art.33 comma 5 e 7 della legge 104/1992, come modificato statuisce che: *“il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

La natura di tale norma (art.33) è chiaramente di “NORMA IMPERATIVA” in quanto collocata all'interno di una legge contenente *“i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate”* che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

In maniera del tutto illegittima, invece, la ricorrente non ha ottenuto il movimento richiesto e non è stata riconosciuta ed applicata la dovuta priorità e preferenza di legge nonostante avesse allegato la documentazione comprovante i requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva. Va all'uopo rammentato che la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riconosce il diritto delle persone con “disabilità” a beneficiare di “misure idonee” dirette a garantirne, tra l'altro, l'autonomia e l'inserimento sociale (art. 26). Tanto più dopo la ratifica avvenuta il 15.10.2010, possono ritenersi acquisiti al diritto dell'Unione la definizione dell'art. 1 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13.11.2006 e l'indistinzione lessicale tra disabilità ed handicap. Nella Comunicazione della Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio nella strategia sulla disabilità per il decennio 2010/2020 vengono incluse tra le misure dirette ad eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei disabili, i contributi alle azioni degli Stati membri di sostegno per le famiglie e l'assistenza informale .

Quest'ultima argomentazione è stata sposata già da altro giudice di merito per dichiarare la nullità di una disciplina analoga del settore scolastico per diretto contrasto con la norma imperativa dell'art. 33, quinto comma [App. Sassari, 21 agosto 2015, causa Solinas vs Uff. scolastico per la Sardegna e altri].

L'insieme dei principi che definiscono il quadro di sostegno della legge n.104/1992 offrono quindi, sotto il profilo del sostegno e della cura offerti ai disabili, una delle più



compiute manifestazioni del disegno del progetto di Stato sociale (articoli 3, 32, 34 e 38 Cost.).

I coniugi di disabili in situazione di gravità hanno, quindi, priorità assoluta nell'applicazione della precedenza nella mobilità, che spetta a coloro che assistono i portatori di handicap grave.

Già più volte la giurisprudenza si è pronunciata sulla questione, precisando che ove esista il posto da assegnare ai trasferimenti, le precedenze di cui alla Legge 104/92 devono trovare soddisfazione: “...*Le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale sono nulle nella parte in cui - in violazione dell'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104 - non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3...*” (Trib. Cremona, 1 agosto 2001, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2001, p. 983 – Tribunale di Vercelli n. 48/2017 – **cfr. all. 10 precedenti giurisprudenziali**). Né l'amministrazione può assurgere a *ratio* giustificatrice di tale condotta esigenze organizzative. Il Consiglio di Stato in casi analoghi ha così statuito: “*né la ridefinizione della pianta organica né la rideterminazione del personale in servizio costituiscono ostacolo all'accoglimento della domanda di trasferimento di cui trattasi* (Cons. Stato, 31 maggio 2005, n. 2843, in Foro Amm., 2005, p. 1573).

Circostanza questa del tutto negata all'odierna ricorrente. Da qui allora, la contraddittorietà dell'azione amministrativa esplicita in eccesso di potere ed in illogicità manifesta anche con riguardo al difetto di motivazione.

Il Tribunale di Palermo con sentenza 3467/2018 riconosciuto la precedenza ex legge 104/1192 per il genitore affetto da disabilità grave. (**cfr. all. 8**).

In particolare, si legge nel provvedimento “*gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico*” (co. 1) e che “*le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità*” (co. 2). *L'interpretazione si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire*



*diritti umani fondamentali, e tuttavia l'istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della "persona handicappata", nè la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso "ove possibile" (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997). Nel più recente intervento sulla norma, è stato specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002).*

*Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi hanno ispirato l'orientamento della Suprema Corte, che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l'inciso "ove possibile" richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27.03.2008, n. 7945).... Ciò posto, la preferenza va certamente accordata alla ricorrente, essendovi prova sia dello stato di disabilità del genitore, sia della sua condizione di referente unico.").*

In materia di riconoscimento della precedenza ex l. 104/92 la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta di recente con una recentissima ordinanza, la n. **6150/2019**, con la quale è stato previsto che il lavoratore che assiste una persona disabile, ai sensi della L. n. 104/1992 (c.d. *caregiver*), avrà diritto al trasferimento in una **sede più vicina al domicilio dell'assistito**. il diritto del familiare lavoratore - che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado in stato di handicap - di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro, mediante la scelta della sede di prima adibizione, ma anche nel corso del rapporto tramite domanda di trasferimento. La previsione di cui al citato comma 5 dell'art. 33, al pari delle disposizioni sui permessi mensili retribuiti





riconosciuti sempre dalla L. 104, rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale **espressione dello Stato sociale**, in favore dei *caregivers*, e ciò sul presupposto che il ruolo delle famiglie "resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap".

Il diritto alla salute psico-fisica, comprensivo della assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'**art. 2 Cost.**, deve intendersi "ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico", ivi compresa appunto la comunità familiare. la *ratio* dell'art. 33, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. 53/2000, "è quella di **favorire l'assistenza al parente o affine diversamente abile**, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso.

## **II MOTIVO. SULLA DISPONIBILITA' DEI POSTI E SULLA MANIFESTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 70 DEL DLGS 297/94 E CONSEGUENTE NULLITA' E DIRITTO ALLA DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL CCNI PER IL TRIENNIO 2019/2022**

Il contingente utilizzato ai fini dei trasferimenti interprovinciali è stato dimezzato illegittimamente con conseguente nullità e relativo diritto alla disapplicazione del contratto collettivo e della pedissequa ordinanza in parte *de qua*.

E ciò in quanto i posti destinati alle immissioni in ruolo dovevano essere utilizzati ai fini della mobilità, **soddisfacendo così le domande delle ricorrenti che sono titolari di una precedenza prevista per legge.**

Una deroga illegittima anche in considerazione della circostanza che il CCNI e gli atti ad esso connessi sono atti normativi inferiori rispetto al TU art. 470.

Con decreti cautelari nn. 3053 del 23.4.2020 e 3165 del 24.4.2020 del Tar del Lazio sono state accolte le richieste di misure cautelari, alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3722/2019, secondo cui nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni va





attribuita prevalenza alla prima, ai sensi dell'art. 470, primo comma, del D.Lgs. n. 297/1994, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative: infatti, la norma esprime il principio della preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine ed in tali termini devono intendersi accolte le istanze cautelari.

Questa gestione da parte del Ministero, quindi va contro il regolamento previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in cui è prevista la precedenza della mobilità rispetto alle immissioni. Concetto ribadito anche dalla Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017, che si è pronunciata sulla **possibilità, nell'ambito del pubblico impiego, di applicabilità delle regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso**".

Indi nonostante siffatti disposti normativi, la contrattazione collettiva integrativa valevole per gli anni 2019/2022 ha eluso il principio di prevalenza dei trasferimenti interprovinciali sulle immissioni in ruolo. Difatti dalla lettura dell'articolo 8 del CCNI si ricava che: *per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali* con evidente violazione del dato normativo che così invece recita ***in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.***

**All'evidenza, la contrattazione collettiva non implementa il dettato normativo, secondo cui le immissioni in ruolo devono essere compiute sui posti residuati all'esito della mobilità.**

**Ciò dimostra, pertanto, che ai posti disponibili indicati devono aggiungersi quelli illegittimamente sottratti in forza delle aliquote applicate dal CCNI a favore delle immissioni in ruolo.**



Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la docente **MAIORANO ADA** come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

**RICORRE ALL'ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI FORLÌ**

Alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, accolga in rito il presente ricorso, fissata con Decreto l'Udienza di comparizione delle parti voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

- In via principale, accertare e dichiarare il diritto **della docente al riconoscimento per la mobilità 2020/2021 e per tutte quelle a seguire, del diritto di precedenza ex art. 33 della L. 104/92** e conseguentemente disporre il trasferimento nella provincia di residenza del coniuge disabile così come indicato nelle prime preferenze della domanda di mobilità 2020\_2021.

- In via principale accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità/inefficacia dell'Ordinanza Ministeriale del 23.04.2020 e dell'art. 13 del C.C.N.I nella parte in cui hanno illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante per assistere un familiare disabile in situazione di gravità ex dell'art. 33, della Legge n. 104/92.

- In via principale, previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica della docente e previa dichiarazione di nullità e/o disapplicazione dell'art. 8 del CCNI del 08/03/2019 valevole per il triennio 2019/2022 e dell'ordinanza n. 82 del 23 marzo 2020, per violazione dell'art. 470 comma 1 del DLGS 297/94 nella parte in cui non accantona i posti disponibili utili ai fini dei trasferimenti interprovinciali rispetto ai posti da destinare alle immissioni in ruolo, dichiarare il diritto di precedenza della ricorrente ex art. 470 comma 1 d.lgs 297/94 e annullare la comunicazione del 29.06.20 avente ad oggetto l'esito dei trasferimenti.

- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata in una delle scuole, comuni e provincie indicate nella propria istanza di mobilità dal n. 1 al n. 9 in relazione al punteggio dallo stesso vantato pari a punti 69, punteggio superiore rispetto ai



nominativi dei soggetti che oggi si trovano nelle scuole, comuni, province dallo stessa opzionati in sede di domanda e che presentano punteggio inferiore.

**•Si chiede di essere autorizzati alla notifica a mezzo PEC del Ricorso e del pedissequo Decreto di fissazione di udienza alle Amministrazioni interessate.**

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti

#### **IN VIA ISTRUTTORIA:**

**Si offrono in produzione i seguenti documenti giustificativi, come da indice allegato:**

1. Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato a seguito di nomina in ruolo.
2. CCNI 2019/2022 e ordinanza ministeriale 23.04.2020.
3. Domanda di mobilità
4. Legge 104/1992 in favore del coniuge della ricorrente in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992.
5. Reclamo e risposta Usr Emilia Romagna
6. Dichiarazioni familiari.
7. certificazione stato di famiglia.
8. Provvedimenti di accoglimento - Docenti con diritto di precedenza negato per assistenza continua a disabile.
9. Ordinanza CDS;
10. Decreti Tar Lazio.



11. Ripartizione posti provincia di Caserta.

Palermo, addì 04.01.2021

Avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: [studiolegaleavvocatofasano@pec.it](mailto:studiolegaleavvocatofasano@pec.it)), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: [stefaniafasano@pec.it](mailto:stefaniafasano@pec.it))

**PREMESSO CHE**

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura di mobilità seguita dal MIUR. Ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere **notificato a tutti i docenti controinteressati che hanno ottenuto il diritto di precedenza (migliaia)**. Rilevato che, la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuarli tutti, non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio e sarebbe eccessivamente onerosa; La tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarebbe inidonea allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa. L'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché "... le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo ..." (Cass. n. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto onde garantire anche il principio fondamentale del diritto al contraddittorio (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003).

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel



presente procedimento; Questa forma di notificazione è utilizzata dai Giudici Amministrativi ed Ordinari in tutti i casi come il presente (TAR Lazio nn. 176-177-178-179/2009; Trib. Genova del 01/09/2011 e Trib. Foggia del 07/11/2014).

Tutto ciò premesso e considerato, nella veste di cui sopra, formula

### **ISTANZA**

Affinché l'Ill.mo **TRIBUNALE CIVILE DI FORLÌ** in funzione del Giudice Unico del Lavoro **VOGLIA AUTORIZZARE**

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

1.Quanto ai potenziali contro interessati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimi sul sito internet del MIUR, sul sito internet del MIUR e delle seguenti amministrazioni:

Quanto alle amministrazioni convenute mediante notifica a mezzo pec all'Avvocatura Distrettuale dello Stato Bologna Via Alfredo Testoni, 6, 40123 Bologna

### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano e il sottoscritto avvocato Stefania Fasano ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato è stato versato nella misura pari ad euro 259.00 in modalità telematica.

Palermo, addì 04.01.2021

F.TO DIGITALMENTE

Avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

